



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 6363 del 09/12/2025**

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

**DELL'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE AI SENSI DEL D.LGS**

**31/03/2023 N. 36**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge n. 136/2010 all'art. 13 prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

Rilevato che il D.P.C.M. 30/06/2011 ha individuato gli Enti, gli organismi e le società che possono aderire alla Stazione Unica Appaltante, disciplinando le attività e i servizi svolti dalla stessa e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra l'Ente aderente e la SUA;

Preso atto che, dal 2015, per l'effettuazione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, i comuni non capoluogo di provincia devono avvalersi di strutture appositamente attivate e strutturate per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, ciò sulla base dell'allora vigente art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, confluito successivamente nell'art. 37 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50/2016;

Visti 62 e 63 del decreto legislativo 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina le aggregazioni e le centralizzazioni delle committenze e la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Considerato in particolare che:

- l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.";
- l'art 62 del D. Lgs. 36/2023 tratta in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze;



- l'art 63 del D. Lgs. 36/2023 tratta in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'art. 63 del D. Lgs. 36/2023 in merito alla qualificazione delle Stazioni appaltanti, prevede che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

Atteso che:

- i Comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici, oltre a forniture e servizi alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;
- i Comuni non capoluogo di provincia per l'acquisizione lavori, beni e servizi possono ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori ovvero a centrali di committenza;

Preso atto che, con determina n. 3 del 25 febbraio 2015, l'ANAC ha chiarito il rapporto tra la figura della stazione unica appaltante (SUA), le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, come di seguito specificato:

- le stazioni uniche appaltanti, come sopra specificato, sono state istituite dalla Legge 136/2010 per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Possono aderirvi, tra gli altri, le Amministrazioni statali, regionali, gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico ed il loro ruolo è curare, per conto dei soggetti aderenti, l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ambito regionale, provinciale e comunale;
- la legge, però, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di “affidare le funzioni di SUA” anche alle centrali di committenza, ai sensi dell'art. 13, L. 136/2010;
- in merito alle funzioni di SUA affidate alle centrali di committenza, ANAC ha spiegato che la SUA ha natura di centrale di committenza ma ha scopi finali diversi, ovvero la SUA realizza scopi di prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, mentre la centrale di committenza realizza scopi di contenimento della spesa pubblica;
- in altri termini, la SUA cura soltanto la gestione della procedura di gara, senza acquistare direttamente, a differenza delle altre centrali di committenza;
- al di fuori di quanto stabilito al punto precedente, però, tra le due figure c'è continuità di natura e funzioni, con la conseguenza che alla SUA dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33 co. 1 ss. del Codice Appalti, in tema di centrali di committenza,
- nel concreto, tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che acquisiscano lavori, servizi, o forniture attraverso centrali di committenza potranno affidare a queste ultime anche la funzione di SUA;
- in questo modo sarà possibile per gli enti adempiere al duplice onere di contenimento della spesa e prevenzione dei fenomeni mafiosi, attraverso un solo soggetto che funga contemporaneamente da SUA e centrale di committenza;

Ritenuto necessario, aderire ad una S.U.A., qualificata per gli appalti di concessione di servizi;

Viste:



- la Delibera di Consiglio dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 3 del 05/02/2015 con cui è stata istituita la SUA;
- la Delibera di Consiglio dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 7 del 11/04/2019 con cui è stata costituita la C.U.C. Centrale Unica di Committenza ed è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'attività della stessa;

Preso atto che la CUC dell'Unione, con gli anni, si è evoluta e potenziata e oggi rappresenta una importante risorsa del territorio per la materia degli appalti pubblici;

Considerato che la costituzione di un'unica Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte degli Enti interessati di perseguire un obiettivo unitario nel rispetto dei principi di legalità, economicità ed efficienza;

Dato atto che in tal senso lo sviluppo di forme di interazione con altri Enti può considerarsi un'importante strategia per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici;

Vista la nota prot. n. 42645 del 25-11-2025 con la quale l'Unione Montana Potenza, Esino e Musone ha comunicato la disponibilità al convenzionamento della CUC con il Comune di Osimo;

Visto

- lo schema di convenzione della centrale unica di committenza trasmesso con nota prot. 42645 del 25-11-2025;
- il Dettaglio Rapporti finanziari – art. 7 Convenzione Centrale di Committenza– D.LGS. 36/2023, disciplinante i parametri economici di espletamento del servizio di Centrale Unica di Committenza, trasmesso con nota prot. 42645 del 25-11-2025;

Considerato che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone rappresenta una valida alternativa, per il Comune di Osimo, per lo svolgimento della procedura di concessione;

Ritenuto pertanto, di:

- confermare l'adesione alla Centrale Unica di Committenza C.U.C, dell'Unione Montana Potenza Esino Musone;
- dover sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti in argomento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, unitamente al dettaglio rapporti finanziari;

Ricordato inoltre che l'adesione alla Centrale Unica di Committenza, C.U.C., dell'Unione Montana rappresenta un vantaggio per l'Ente in quanto:  
- non è in forma esclusiva;



- determina costi fissi limitati alla somma annua di € 2.000,00 e costi variabili dipendenti dall'importo delle singole procedure di gara da espletare;

Considerato che detta scelta si rende opportuna anche per garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa di efficienza, efficacia buona amministrazione e trasparenza, oltre al principio fondamentale di sussidiarietà costituzionalmente garantito;

Visto l'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che garantisce al Comune la possibilità di disciplinare nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. a), del Tuel 267/2000, trattandosi di atto a natura regolamentare;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

La Dirigente del Dipartimento delle finanze Dott.ssa Anna Tiberi

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visti i prescritti pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Attesa la competenza del Consiglio comunale, come previsto all'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000, il quale, elencando gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale indica alla lettera e) anche l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Con voti

## DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di aderire alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, con Sede in San Severino Marche;
3. Di approvare i seguenti atti che, allegati alla presente deliberazione ne farne parte integrante e sostanziale:



- lo schema di convenzione della centrale unica di committenza, già approvato dal Consiglio Unitario dell'Unione con Delibera n. 10 del 25/05/2023;
  - l'allegato "DETTAGLIO RAPPORTE FINANZIARI – ART. 7 – CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA – D.LGS. 36/2023", disciplinante i parametri economici di espletamento del servizio di Centrale Unica di Committenza, già approvato dalla Giunta Unitaria dell'Unione con Delibera n. 47 del 25/05/2023;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto espressamente previsto nell'allegato "DETTAGLIO RAPPORTE FINANZIARI – ART. 7 – CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA,  
non essendo questo Comune membro dell'Unione Montana Potenza Esino e Musone ed avendo un numero di abitanti superiore ai 10.001, l'adesione alla CUC comporta costi fissi pari alla somma annua di € 2.000,00 e costi variabili dipendenti dall'importo delle singole procedure di gara da espletare;
5. Di dare mandato al Sindaco in merito alla firma della Convezione di cui allo schema allegato alla presente proposta e degli altri documenti che si rendessero necessari;

Inoltre stante l'urgenza, con successiva votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n.267/2000.

\*\*\*

***Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.***

\*\*\*